



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Fabrizio CARRARINI	Presidente <i>f.f.</i>
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere, relatore
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Primo Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Primo Referendario
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO l'art. 1, commi 611 e 612, della l. 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR, linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR, linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016;

VISTA la nota Pec prot. n. 2032 del 6 maggio 2025 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto al Comune di Guardia Piemontese la trasmissione degli atti adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art 20 del d.lgs. 175/2016 (TUSP);

VISTA la determinazione presidenziale n° 4/2026 con cui è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2026;

VISTA la determina presidenziale n. 10/2026 con cui il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 2 aprile 2026, il relatore, Cons. Antonio Barrile.

RITENUTO IN FATTO

Con nota PEC prot. N. 2032 del 6 maggio 2025, il **Comune di Guardia Piemontese** è stato sollecitato a trasmettere, entro la data dell'11 giugno 2025, i provvedimenti adottati entro il 31 dicembre 2024 relativi alla revisione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, come previsto dall'art. 20, comma 3 del TUSP, **che sancisce l'obbligo di comunicazione alla competente sezione della Corte dei conti.**

La scadenza, inizialmente fissata dal MEF all'11 giugno 2025 (e consultabile su <https://portaletesoro.mef.gov.it>), è stata successivamente prorogata al 27 giugno 2025.

Alla data del **30 marzo 2026**, questa **Sezione regionale di Controllo non ha ancora ricevuto** la documentazione richiesta dall'articolo 20, comma 3 del Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP) ed, in seguito ad apposita verifica presso il **portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)** (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), ha verificato l'omesso invio della deliberazione relativa alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 anche al suddetto portale dedicato alle comunicazione relative alle società partecipate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, o che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all'art. 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione ha dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con provvedimento motivato, all'adozione di un piano di revisione straordinaria, integrante, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del successivo comma 612.

L'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 prevede, inoltre, che le amministrazioni effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento ai termini di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del Tusp, la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno (per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017), tenendo conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e assentiti da questa Corte.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014 (conv. dalla l. n. 114/2014) e dell'art. 20 comma 3

del Tusp: tali informazioni vanno rese pubbliche e trasmesse agli organi competenti, ai fini delle valutazioni di cui all'art. 5 del Tusp (cfr. SRC Toscana, del. n. 39/2021/VSG). L'art. 20, comma 7, del Tusp stabilisce, inoltre, che *“la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”*.

Alla luce della precettività delle disposizioni richiamate, il Collegio accerta la mancata trasmissione dei provvedimenti adottati entro il **31 dicembre 2024** relativi alla revisione delle partecipazioni detenute al **31 dicembre 2023**, di cui all'art. 20 comma 3, del Tusp, che costituiscono adempimento diverso e ultroneo rispetto a quanto richiesto dal d.lgs. n. 118/2011 in tema di bilancio consolidato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

ACCERTA

la mancata trasmissione da parte del **Comune di Guardia Piemontese**, ai sensi degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023.

DISPONE

che la presente deliberazione sia:

trasmessa :

- alla Procura contabile, ai sensi dell'art. 52, comma 4, d.lgs. n. 174/2016;

e attraverso il sistema Con.Te:

- al Presidente del Consiglio comunale di Guardia Piemontese per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese;

pubblicata dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, l'avvenuto adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno **2 aprile 2026**.

Il Magistrato relatore
Dr. Antonio Barrile

Il Presidente *f.f.*
Dr. Fabrizio Carrarini

Depositato in Segreteria
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Manuela Giacobbe